mercoledì, 18 settembre 2013

Valentina Piuma

#### Giornata del Decreto del fare

### MISURE ECONOMICO FINANZIARIE



## Art. 1 – Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

- La norma è finalizzata a migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle imprese, tramite:
  - l'aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di Rischio;
  - l'incremento sul territorio nazionale della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80% dell'ammontare dell'operazione finanziaria in particolare alle operazioni di anticipazione di crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e alle operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi;
  - la semplificazione delle procedure e delle modalità telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche;
  - misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica - ovvero la «ponderazione zero», vale a dire l'azzeramento dell'assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita alle piccole e medie imprese – sulle imprese.
- Viene, inoltre, stabilito che una quota non inferiore al 50% delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata a interventi non superiori a 500mila € d'importo massimo garantito per singola impresa.




### Art. 2 – Finanziamento per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese

- La norma sul modello della Legge Sabatini (n. 1329/1965) prevede la concessione alle PMI di finanziamenti agevolati – sotto forma di contributo in conto interessi – anche tramite finanziamenti e leasing per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa (compresi hardware, software e tecnologie digitali) che siano nuovi di fabbrica e destinati a uso produttivo;
- Il finanziamento si configura con una linea di credito anche cumulata della durata massima di 5 anni e per un importo massimo non superiore a 2 milioni di € per ciascuna impresa e possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili;
- I finanziamenti saranno concessi entro il 31 dicembre 2016 dalle banche aderenti a una convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze, ABI e Cassa Depositi e Prestiti a valere su un plafond dell'importo di 2,5 miliardi, incrementabile fino a 5 sulla base delle risorse disponibili e delle coperture;
- Tali operazioni agevolate potranno essere assistite dalla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI nel limite dell'80%



## Art. 2 – Finanziamento per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese



## Art. 9 – Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei

- La norma prevede che tutti i soggetti pubblici e privati con rilevanti coinvolti attivamente nello sviluppo del territorio siano tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza ai procedimenti e alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei.
- Ciò per non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione Europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei; è, inoltre, previsto il potere sostituivo del Governo in caso di inerzia delle amministrazioni nell'attuazione dei programmi cofinanziati anche attraverso la nomina di un commissario straordinario.
- La norma, inoltre, prevede la possibilità di rifinanziare il **Piano Città** con i fondi strutturali 2007-2013 non utilizzati. *Conditio sine qua non* per il finanziamento che i progetti siano immediatamente cantierabili e che abbiano già acquisito tutte le autorizzazioni.
- Inoltre, è in fase di istituzione un tavolo tecnico a cui parteciperanno le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e l'ANCI, che avrà come compito quello di supportare le autorità competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi.

# Art. 6 «DL Casa» – Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare

- La norma consente alla Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) di poter fornire liquidità a medio-lungo termine alle banche per l'erogazione di nuovi mutui alle famiglie attraverso due canali:
  - un plafond a cui gli istituti di credito potranno attingere per effettuare finanziamenti ai privati;
  - l'acquisto di **obbligazioni bancarie garantite** (covered bond) **oppure di titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione di mutui** esistenti.
- Con questi fondi messi a disposizione dalla Cassa le banche potranno finanziare l'acquisto dell'abitazione principale e gli interventi di ristrutturazione ed l'efficientamento energetico degli immobili.
- Le risorse stanziate dalla Cdp per queste operazioni ammontano a 2 miliardi di euro, ma c'è già da parte del Governo e dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti la disponibilità ad aumentarle.
- L'articolo 6 è relativo al finanziamento di quattro fondi di sostegno con i quali si interviene in favore dei soggetti economicamente deboli. Globalmente a questi fondi sono destinati 200 milioni di €.

# Art. 6 «DL Casa» – Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare

### Fondi di sostegno

#### FONDO DI GARANZIA PER I MUTUI A FAVORE DEI GIOVANI

- E' stato rifinanziato con 60 milioni di euro il Fondo di garanzia di cui all'art. 13 comma 3 bis del Decreto Legge n. 112/2008 per i mutui a favore dei giovani per l'acquisto della prima casa
- •Il Governo ha ritenuto opportuno cambiare anche alcuni aspetti del regolamento del Fondo in considerazione dello scarso utilizzo di questo strumento: tra le modifiche apportate c'è la possibilità di usufruirne anche per i lavoratori atipici

#### FONDO DI SOLIDARIETÀ PER I MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

- •E' stato rifinanziato con 40 milioni il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.
- •L'obiettivo del fondo è quello di sostenere le famiglie più disagiate nel pagamento delle rate di mutuo.
- •Il Fondo interviene in caso di temporanea difficoltà economica del mutuatario dovuta alla perdita di lavoro o all'insorgere di condizioni gravi di non autosufficienza.

#### FONDO DI SOLIDARIETÀ PER I CANONI DI LOCAZIONE

- Dopo due anni è stato rifinanziato, con 60 milioni, il fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni
- •Il fondo è finalizzato alla concessione di contributi a persone fisiche per il pagamento del canone di locazione a favore di soggetti non in grado di accedere al libero mercato, ma neanche all'edilizia sovvenzionata.

#### FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE

- •La situazione di crisi economica ha registrato un progressivo incremento degli sfratti per morosità e cioè conseguenti al mancato pagamento del canone di locazione da parte del conduttore.
- •A tale fondo potranno accedere i comuni ad alta tensione abitativa che abbiano già attivato (non è precisato se alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 102 ovvero in virtù di altri atti amministrativi) appositi bandi per l'erogazione di contributi destinati ad intervenire per situazioni analoghe.

#### Contatti

**Dr.ssa Valentina Piuma** 

v.piuma@assimpredilance.it

Tel. 0288129539

www.assimpredilance.it